

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — ET / Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-659/20) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) – Nozione di «esemplari di specie animale nati e allevati in cattività» – Regolamento (CE) n.º865/2006 – Articolo 1, punto 3 – Nozione di «riserva riproduttiva» – Articolo 54, punto 2 – Costituzione della riserva riproduttiva – Controllo dell'ascendenza]

(2022/C 408/13)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ET

Convenuto: Ministerstvo životního prostředí

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, numero 3, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,

deve essere interpretato nel senso che:

non rientrano nella nozione di «riserva riproduttiva», ai sensi di tale disposizione, gli ascendenti degli esemplari allevati in una operazione di allevamento, che non sono stati mai posseduti o detenuti da tale operazione di allevamento.

- 2) L'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 865/2006, letto in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio della tutela del legittimo affidamento,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un esemplare di una specie animale menzionata nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, detenuto da un allevatore, possa essere considerato nato e allevato in cattività, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, qualora ascendenti di tale esemplare, che non fanno parte della riserva riproduttiva di tale allevatore, siano stati acquisiti da un terzo, prima dell'entrata in vigore di tali regolamenti, in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.

⁽¹⁾ GU C 62 del 22.2.2021.